



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
DI LAZIO SEZIONE 11

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 2693/2023

UDIENZA DEL

11/10/2023 ore 11:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SORRENTINO	FEDERICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHIAPPINIELLO	AGOSTINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MARINI	ANGELA MARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N°

6333/2023

PRONUNCIATA IL:

11/10/2023

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

9 NOV 2023

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2693/2023
depositato il 18/05/2023

- avverso la pronuncia sentenza n. 1356/2023 Sez.40 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria
di PRIMO GRADO di ROMA
contro:

S. G. G. G.
00054 FIUMICINO

difeso da:

[Redacted Name]
00054 FIUMICINO

proposto dall'appellante:
COMUNE DI FIUMICINO
PZZA C.A.DALLA CHIESA 78 00054 FIUMICINO RM

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 15 IMU 2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Il sig. S. G. impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 15 del 15.11.2021, dell'importo di € 41.597,00, emesso dal Comune di Fiumicino per l'imposta dovuta nell'anno 2016, relativamente a terreni edificabili.

Proponeva diversi motivi di ricorso, come indicati nella parte in fatto della sentenza impugnata, tra i quali figurava "l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di sottoscrizione. Firma a mezzo stampa invalida per mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge."

Si costituiva in giudizio il Comune di Fiumicino deducendo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con refusione delle spese di lite.

2) La CTP di Roma accoglieva il ricorso.

La CTP di Roma con riferimento all'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di sottoscrizione, rappresentava che l'art.1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che: "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emaneazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale."

Precisava il Collegio di primo grado che il ricorrente aveva rilevato nel ricorso che l'avviso di accertamento recava una firma a mezzo stampa che per essere valida doveva essere autorizzata con provvedimento dirigenziale.

In detto atto, continua il giudice di primo grado, risultava indicata la determinazione dirigenziale n. 5111 del 07/10/2021, che avrebbe autorizzato il funzionario alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento.



Precisa ancora la CTP di Roma, il ricorrente ha contestato la legittimazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del funzionario che è stato autorizzato.

A giudizio del Collegio di primo grado, a fronte di tale contestazione il Comune di Fiumicino avrebbe dovuto produrre la determina dirigenziale di conferimento dei poteri in capo al funzionario che ha sottoscritto l'avviso impugnato (Cfr. Cass. 26556/2020), ma ciò non è avvenuto.

Nella sentenza di primo grado si riporta giurisprudenza in materia, in particolare:

- sentenza n.31707/2018, della Corte di Cassazione che ha precisato che "in caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico, dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui all'art. 1, comma 87, secondo alinea, della L. n. 549 del 1995";
- sentenza n. 1316 del 27.5.2020 della CTR Lazio che, a fronte della specifica contestazione fatta dal contribuente già in occasione nella stesura del ricorso originario, precisa che la sottoscrizione è invalida "qualora il Comune abbia ommesso di depositare, limitandosi alla sola indicazione della "autorizzazione alla sottoscrizione autografa [...] certificata con determinazione dirigenziale n. 41 del 21 dicembre 2009", e cioè il provvedimento dirigenziale attributivo del potere di sottoscrizione dell'atto impositivo impugnato, impendendo al contribuente ed al Giudice della causa di verificare il presupposto dell'effettiva esistenza e validità della delega del potere di firma del funzionario sottoscrittore dell'atto impugnato (v. Cass. nn. 27873, 27871, 24317, 24316, 5200/2018).

3) Appella il Comune di Fiumicino chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di onorari e spese.

Nel merito ha riproposto gran parte delle doglianze già avanzate con il giudizio di primo grado.

Si è costituito il Ricorrente chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello va rigettato.

In particolare, la questione all'esame di questa Corte verte sulla legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento.

Il Collegio evidenzia che, come ha rilevato il giudice di primo grado, l'art.1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che: "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emaneazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale."

Nell'atto impugnato è indicata la determinazione dirigenziale n. 5111 del 07/10/2021 che avrebbe autorizzato il funzionario alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, ma al riguardo il ricorrente contesta la mancata allegazione di tale atto che ha determinato la nullità del provvedimento impugnato.

Come puntualizza il Collegio di primo grado, a fronte di tale contestazione il Comune di Fiumicino avrebbe dovuto produrre la determina dirigenziale di conferimento dei poteri in capo al funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento impugnato (Cfr. Cass. 26556/2020), ma tale allegazione non è stata effettuata.

Questa Corte condivide le statuizioni del giudice di primo grado, che ha effettuato una ricostruzione completa della questione e riportato la giurisprudenza della Corte di Cassazione e quella della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, giurisprudenza che statuisce la necessaria allegazione dell'atto dirigenziale autorizzativo.

In tal senso, Corte di Cassazione, Sezione 6 – 5 - sentenza n. 15447 del 2010 e Sezione 5, Ordinanza n. 20628 del 2017.

Tra l'altro, anche in questa fase di giudizio, il Collegio rileva che il Comune non ha allegato l'atto dirigenziale autorizzativo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, Sezione XI, rigetta l'appello del Comune di Fiumicino e lo condanna alle spese di giudizio in favore del ricorrente, da distrarsi in favore dell'avv. L. [REDACTED], con studio in Fiumicino, Via della Torre Clementina,36, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 6.600,00.

Roma 11 ottobre 2023

Il Relatore

Agostino Chiappiniello



Il Presidente

Federico Sorrentino

